

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

A. Lettera della Comunità europea

Egregio signor ...,

mi prego di fare riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L'accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo (1° gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che l'applicazione dell'accordo dipende dall'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell'accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell'articolo 15 dell'accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1° luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.


Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Luxemburgo, el
V Lucemburku dne
Udfærdiget i Luxembourg, den
Geschehen zu Luxemburg am
Luxembourg,
Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις
Done at Luxembourg,
Fait à Luxembourg, le
Fatto a Lussemburgo, addì
Luksemburgā,
Priimta Liuksemburge,
Kelt Luxembourgban,
Magħmul fil-Lussemburgu,
Gedaan te Luxemburg,
Sporzýdzono w Luksemburgu, dnia
Feito em Luxemburgo,
V Luxemburgu
V Luxembourggu,
Tehty Luxemburgissa
Utfærdat i Luxemburg den

26 -10- 2004

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.

B. Lettera della Confederazione svizzera

Egregio signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signor ...,

mi prego di fare riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L'accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 2 prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo (1° gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell'accordo.

L'articolo 18, paragrafo 1 prevede che l'applicazione dell'accordo dipende dall'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell'accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell'articolo 15 dell'accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1° luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1° luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.»

Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, posso confermarLe l'accordo della Confederazione svizzera sulla nuova data del 1° luglio 2005 per l'applicazione del sopraccitato accordo, a condizione che gli obblighi costituzionali svizzeri siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.

Confermo che, ferma restando una verifica tecnica da parte dei miei servizi delle informazioni fornite durante i negoziati del 21 giugno 2004 che certificherò prima della firma dell'accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1° luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Geschehen zu Luxemburg am
Fait à Luxembourg, le
Fatto a Lussemburgo, addì
Hecho en Luxemburgo, el
V Lucemburku dne
Udfærdiget i Luxembourg, den
Luxembourg,
Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις
Done at Luxembourg,
Luksemburgā,
Priimta Liuksemburge,
Kelt Luxembourgban,
Magħmul fil-Lussemburgu,
Gedaan te Luxemburg,
Sporzýdzono w Luksemburgu, dnia
Feito em Luxemburgo,
V Luxemburgu
V Luxembourggu,
Tehty Luxemburgissa
Utfärdat i Luxemburg den

26 -10- 2004

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera